

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

AGRICOLTURA (8ª)

VENERDÌ 29 OTTOBRE 1965

Presidenza del Presidente
DI ROCCO

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Cattani.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Proroga dell'entrata in vigore delle norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei vini spumanti contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162** » (1315), d'iniziativa del senatore Carelli.

(Discussione ed approvazione).

Il Presidente comunica che il Presidente del Senato, a seguito della richiesta unanime formulata dalla Commissione al termine della seduta di mercoledì scorso, ha assegnato il disegno di legge in sede deliberante.

L'articolo unico del provvedimento viene quindi approvato, senza discussione, con una modificazione formale proposta dal relatore Bolettieri.

IN SEDE REFERENTE

« **Norme per la determinazione dei canoni per l'affrancazione dei fondi gravati da canoni enfiteutici, censi, livelli ed altre prestazioni fondiari perpetue** » (281), d'iniziativa dei senatori Compagnoni ed altri.

« **Norme sull'enfiteusi in Sicilia** » (287), d'iniziativa dei senatori Cipolla ed altri.

« **Passaggio in enfiteusi e modalità di affrancazione delle terre incolte assegnate alle cooperative agricole** » (423), d'iniziativa dei senatori Gomez d'Ayala ed altri.

« **Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue** » (817), d'iniziativa dei senatori Braccesi ed altri.

« **Norme sull'affrancazione di fondi rustici** » (1183), d'iniziativa del senatore Schietroma.
(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente riepiloga i temi principali dei dibattiti svoltisi durante le precedenti sedute sull'articolo 1. Al termine del suo intervento il senatore Di Rocco, nell'assenza del relatore Militerni, propone all'approvazione della Commissione un nuovo testo dell'articolo, per il quale i canoni non potrebbero superare l'ammontare corrispondente al reddito dominicale del fondo sul quale gravano, determinato a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 587, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, e rivalutato dal decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356;

i canoni stabiliti in misura superiore sarebbero ridotti al limite previsto dalle disposizioni sopra ricordate; e l'affrancazione si opererebbe mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il valore dei canoni.

Il senatore Cipolla sostiene però l'esigenza di un minimo di riduzione per tutti i canoni, come quello fissato all'inizio del secondo comma dell'articolo formulato dalla Sottocommissione. In particolare l'oratore chiede che sia mantenuto il testo della Sottocommissione, salvo sostituirne il quarto comma con la formulazione proposta dal Presidente.

Prende poi la parola, per suggerire una modifica, il senatore Schietroma, presidente della Commissione giustizia, presente a norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento.

Il Presidente Di Rocco si esprime in senso contrario all'opinione del senatore Cipolla e all'emendamento proposto a suo tempo dal senatore Tedeschi circa l'applicazione del sistema della legge 15 febbraio 1958, n. 74, alle enfiteusi costituite prima del 1865.

Interviene infine il Sottosegretario di Stato, che appoggia la formulazione illustrata dal Presidente.

A questo punto, respinto un nuovo testo dell'articolo presentato dal senatore Cipolla e recante una riduzione delle prestazioni fondiari dal 45 al 55 per cento, e poichè il senatore Tedeschi dichiara di non insistere sul suo emendamento (con riserva, peraltro, di riproporlo in Assemblea) il testo enunciato dal Presidente viene approvato con lievi modificazioni proposte dai senatori Schietroma e Cipolla.

All'ultimo comma di tale formulazione si era dichiarato contrario il senatore Cataldo (che aveva ottenuto la votazione per parti separate), ritenendo non proporzionato al valore reale dei fondi il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte l'ammontare dei canoni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,15.

*Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 18*